

DELIBERAZIONE ADOTTATA DAL COMITATO ESECUTIVO
NELLA RIUNIONE DEL 14 SETTEMBRE 2021

IL COMITATO ESECUTIVO

“Vista la deliberazione adottata nella riunione del 15 giugno 2016, con la quale è stata autorizzata la sottoscrizione di un Accordo quadro di collaborazione di durata quinquennale tra l'ACI e l'ANAS Spa in materia di mobilità e sicurezza stradale; preso atto dell'intervenuta scadenza, alla data del 15 agosto 2021, di detto Accordo di collaborazione; vista la nota della Direzione per l'Educazione Stradale, la Mobilità ed il Turismo del 19 agosto 2021, con la quale viene sottoposta all'autorizzazione del Comitato Esecutivo la stipula di un nuovo Accordo quadro di collaborazione con l'ANAS, finalizzato a garantire la prosecuzione, per un ulteriore quinquennio, della collaborazione fra le parti; visto lo schema di atto a tal fine predisposto, in ordine al quale l'Avvocatura dell'Ente ha espresso parere favorevole; preso atto che gli ambiti di cooperazione previsti riguardano in particolare: - l'acquisizione, lo scambio e l'analisi dei dati del traffico e dell'incidentalità stradale e autostradale, estesi anche alle infrastrutture non di competenza dell'ANAS; - la ricerca di soluzioni e la sperimentazione di nuove tecnologie per la sicurezza delle infrastrutture stradali e lo sviluppo della guida autonoma; - la realizzazione di progetti congiunti in materia di infomobilità, mobilità sostenibile e guida sicura, con riguardo anche alla realizzazione di azioni di comunicazione e sensibilizzazione; - l'elaborazione e lo sviluppo di progetti strategici aventi i requisiti e le caratteristiche necessarie per accedere ai fondi comunitari; tenuto conto dei proficui risultati conseguiti nell'ambito del precedente Accordo di collaborazione con l'ANAS, che partecipa, unitamente all'ACI, al *“Gruppo di lavoro sulle statistiche relative all'incidentalità, ai trasporti ed alle infrastrutture stradali”* istituito presso il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili; considerato che per l'attuazione del predetto Accordo le parti renderanno disponibili le proprie risorse umane, strumentali e finanziarie previste in bilancio e che, con successivi accordi operativi, potranno essere disciplinate le modalità di svolgimento e le condizioni economiche di ulteriori attività che dovessero scaturire dall'Accordo medesimo; tenuto conto che lo schema di atto all'uopo predisposto risulta coerente con le disposizioni di cui al Capo V del vigente “Regolamento di attuazione del sistema ACI di prevenzione della corruzione”; ritenuto di dare corso all'iniziativa, che risulta in linea con le finalità istituzionali dell'Ente di cui all'art.4 dello Statuto e con gli indirizzi strategici della Federazione per il triennio 2020-2022 approvati dall'Assemblea; **autorizza** la stipula di un nuovo Accordo quadro di collaborazione tra l'ACI e l'ANAS Spa in materia di sicurezza stradale e mobilità sostenibile, avente durata quinquennale con decorrenza dalla data di sottoscrizione, in conformità allo schema di atto allegato al verbale della seduta sotto la lett. A), che

costituisce parte integrante della presente deliberazione; **conferisce mandato** al Presidente per la relativa sottoscrizione in modalità digitale, con facoltà di apportare ogni eventuale modifica e/o integrazione di carattere formale che dovesse rendersi necessaria ai fini del perfezionamento dell'atto. La Direzione per l'Educazione Stradale, la Mobilità ed il Turismo è incaricata di curare gli adempimenti connessi e conseguenti alla presente deliberazione.”.

ACCORDO QUADRO DI COLLABORAZIONE

TRA

l'Automobile Club d'Italia, di seguito denominato "ACI", con sede in Roma, via Marsala 8, Codice Fiscale 00493410583, partita IVA 00907501001, in persona del Presidente Angelo Sticchi Damiani


E

ANAS SpA, di seguito denominata "ANAS", con sede in Roma, via Monzambano 10, Codice Fiscale 80208450587, in persona dell'Amministratore Delegato Massimo Simonini

denominati congiuntamente "Parti" e singolarmente "Parte"

PREMESSO CHE

- l'ACI, nella sua qualità di Ente pubblico non economico, privo di finalità di lucro e classificato di alto rilievo ai sensi della Legge 20 marzo 1975 n. 70, collabora con le Autorità e gli Organismi competenti all'analisi, allo studio ed alla soluzione dei problemi relativi allo sviluppo ed all'organizzazione della mobilità delle persone e delle merci, nonché allo sviluppo ed al miglioramento della rete stradale, dell'attrezzatura segnaletica ed assistenziale, ai fini della regolarità e della sicurezza della circolazione;
- statutariamente l'ACI presidia i molteplici versanti della mobilità, diffondendo la cultura dell'uso responsabile dell'auto in linea con i principi dello sviluppo sostenibile e della valorizzazione del territorio, promuovendo l'istruzione automobilistica e l'educazione alla sicurezza stradale allo scopo di ridurre l'incidentalità;
- l'ACI, attraverso l'Area Professionale Statistica, nell'ambito del Sistema Statistico Nazionale collabora con l'ISTAT alla rilevazione statistica degli "*Incidenti stradali*", elabora in via autonoma la "*Localizzazione degli Incidenti Stradali*" e partecipa a progetti e studi a livello nazionale ed internazionale con particolare riguardo alla individuazione delle tratte a rischio e degli interventi, anche in termini di priorità, per la messa in sicurezza dell'infrastruttura stradale esistente;
- l'ACI, tramite gli Automobile Club Provinciali e con il supporto dell'Area Professionale Tecnica collabora con gli Enti locali e gli Enti gestori delle infrastrutture stradali nelle attività di pianificazione, esercizio e progettazione relative ai molteplici aspetti del sistema della mobilità, per la ricerca di soluzioni sicure nel rispetto dell'ambiente ed economicamente sostenibili;
- in relazione alla propria finalità istituzionale di diffondere, soprattutto tra i più giovani, la cultura della sicurezza stradale ai fini di un approccio più responsabile alla guida, l'ACI ha altresì maturato una specifica competenza nelle attività di guida sicura sviluppata sulla base dei più avanzati



standard adottati dagli Automobile Club d'Europa e, in tale contesto, al fine di favorire l'apprendimento, l'aggiornamento e la sperimentazione delle principali tecniche di guida da parte dei conducenti dei veicoli, ivi compresi tutti i professionisti della guida, ha realizzato il Centro di Guida Sicura ACI-SARA presso l'Autodromo di Vallelunga, prima struttura sul territorio nazionale ad impiegare tecnologie ed attrezzature specifiche per la formazione alla guida di conducenti di moto, auto, furgoni e mezzi pesanti - ed i Centri di Guida sicura di Arese (MI) e Franciacorta (BS);

- l'ANAS è il principale soggetto di riferimento per il sistema stradale italiano ed è il gestore della rete stradale e autostradale italiana di interesse nazionale;
- tra le funzioni dell'ANAS rientrano la manutenzione di strade e autostrade, il progressivo miglioramento ed adeguamento della rete viaria nazionale e della relativa segnaletica orizzontale e verticale; la costruzione di nuove strade ed autostrade sia direttamente che in concessione; la vigilanza sull'esecuzione dei lavori di costruzione delle opere date in concessione ed il controllo della gestione delle autostrade il cui esercizio è stato dato in concessione; l'acquisto, la costruzione, la conservazione, il miglioramento e l'incremento dei beni mobili ed immobili destinati al servizio delle strade ed autostrade statali;
- per favorire il perseguimento di questi obiettivi l'ANAS ritiene necessario realizzare e partecipare a specifiche iniziative di studio, ricerca e sperimentazione in materia di viabilità, traffico, circolazione e sicurezza stradale, nonché promuovere iniziative, progetti e interventi, anche in partnership con altri soggetti pubblici, al fine di incrementare l'efficienza delle strade e dei veicoli e migliorare il comportamento e le condizioni di guida, anche del proprio personale che per motivi di lavoro ricorre all'utilizzo di veicoli, riducendo i fattori di rischio della circolazione stradale;
- per rispondere alle suddette finalità l'ANAS ritiene, altresì, necessario favorire l'informazione e la partecipazione dell'utenza, garantendo la semplificazione e l'accessibilità delle informazioni anche attraverso iniziative di comunicazione e di sensibilizzazione dell'opinione pubblica su questi temi;
- l'ANAS collabora, con altri Enti tra cui l'ACI, alla realizzazione dei servizi del CCISS, Centro Coordinamento Informazioni sulla Sicurezza Stradale, fornendo dati sul traffico, sui lavori e sulla viabilità della rete di competenza e partecipando all'attività del *call center* "1518";

CONSIDERATO CHE

- ANAS ed ACI partecipano entrambe al "Gruppo di Lavoro sulle statistiche relative all'incidentalità, ai trasporti ed alle Infrastrutture stradali", istituito presso il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, al quale è assegnato l'obiettivo di *"Miglioramento delle statistiche sulla incidentalità nei trasporti stradali, anche con riferimento alla tipologia di strada, e produzione di un Rapporto che analizzi la distanza con l'obiettivo previsto all'interno dell'Agenda 2030 delle Nazioni Unite e indichi strategie di intervento mirate alla riduzione dell'incidentalità"*;

- ANAS e ACI hanno già stipulato un Accordo Quadro di collaborazione in data 16 agosto 2016 per disciplinare la collaborazione finalizzata a migliorare le condizioni della circolazione in termini di sicurezza, fluidità e sostenibilità ambientale;
- nell'ambito del predetto Accordo Quadro ANAS e ACI hanno sviluppato una positiva esperienza di collaborazione, che, sulla base di un proficuo scambio di informazioni, ha prodotto come risultato il miglioramento della completezza e della qualità dei dati relativi alla Localizzazione degli incidenti e la realizzazione di studi sulla sicurezza delle infrastrutture;
- ANAS e ACI ravvisano la necessità di confermare con un nuovo Accordo la cooperazione istituzionale e di proseguire la collaborazione per la realizzazione di iniziative congiunte in materia di mobilità e sicurezza stradale;

TUTTO CIÒ PREMESSO

L'AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA

E

L'ANAS S.p.A.

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:

Art. 1

Oggetto della collaborazione

1. Nel quadro delle rispettive competenze e delle proprie finalità istituzionali e tenuto conto delle considerazioni di cui alle premesse, che formano parte integrante del presente accordo, le Parti concordano di operare congiuntamente per migliorare le condizioni della circolazione in termini di sicurezza, fluidità e sostenibilità ambientale ed implementare le azioni che si riterranno a tal fine opportune e necessarie e si impegnano in particolare a:
 - collaborare all'acquisizione, allo scambio ed all'analisi dei dati di traffico e di incidentalità su strade ed autostrade, estesi anche alle infrastrutture non di competenza dell'ANAS;
 - cooperare per l'individuazione, lo studio, l'analisi e la ricerca di soluzioni per la messa in sicurezza dei punti critici delle infrastrutture stradali;
 - collaborare all'individuazione ed alla sperimentazione di nuove soluzioni e/o tecnologie per il miglioramento della circolazione e della sicurezza delle infrastrutture stradali esistenti;
 - collaborare a studi e progetti di ricerca sullo sviluppo della guida autonoma;

- collaborare alla realizzazione di progetti congiunti in materia di infomobilità al fine di garantire al gestore della rete l'esercizio di un servizio sempre più efficiente ed all'utente automobilista la fruizione di informazioni integrate ed aggiornate per una mobilità sicura e sostenibile;
 - concorrere alla diffusione delle conoscenze e dei comportamenti di guida sicura tra il personale ANAS, che per motivi di lavoro ricorre all'utilizzo dei veicoli, tramite i Centri Guida Sicura ACI/SARA;
 - collaborare alla formazione specialistica sui temi dell'esercizio, della progettazione, della sicurezza stradale e dell'infomobilità;
 - collaborare all'elaborazione ed alla implementazione di progetti strategici aventi i requisiti e le caratteristiche necessarie per accedere a fondi comunitari;
 - collaborare alla realizzazione di progetti di comunicazione e sensibilizzazione sulle tematiche inerenti la cultura della mobilità sicura e sostenibile.
2. Le Parti possono collaborare alle attività derivanti dal presente Accordo Quadro con tutte le proprie strutture dirette ed indirette (*Direzioni, Strutture Locali, Società in house o partecipate*) anche a livello locale;
3. Le Parti collaboreranno, altresì, alla concretizzazione di ulteriori iniziative congiunte, rispetto a quelle sopra indicate, che potranno scaturire dall'attuazione del presente Accordo istituzionale.

Art. 2

Tavolo Tecnico

1. ANAS ed ACI procederanno alla nomina di un Tavolo Tecnico formato da rappresentanti per ciascuna delle Parti, per il coordinamento ed il monitoraggio delle attività derivanti dal presente accordo.
2. Compete al Tavolo Tecnico il coordinamento delle attività svolte, anche a livello locale, nell'ambito del presente Accordo Quadro.

Art. 3

Condizioni economiche

1. Agli impegni derivanti dall'esecuzione del presente Accordo Quadro ANAS e ACI fanno fronte con proprie risorse umane, tecniche e finanziarie, compatibilmente con i rispettivi vincoli di bilancio e di programmazione.
2. Per le iniziative che dovessero comportare un impegno economico, le Parti convengono di sottoscrivere appositi atti che ne disciplineranno le modalità di attuazione.

Art. 4

Collaborazione di soggetti terzi

1. Le iniziative oggetto del presente Accordo Quadro potranno essere realizzate anche con il concorso di altri soggetti, pubblici e/o privati, interessati alla implementazione dei progetti finalizzati al miglioramento della viabilità e della sicurezza stradale e attraverso il complesso delle strutture dirette ed indirette dell'ACI e/o dell'ANAS.

Art. 5

Comunicazione

1. Le Parti si impegnano a dare adeguata visibilità ai contenuti del presente Accordo presso le proprie strutture anche a livello locale
2. Le Parti si impegnano a dare adeguata visibilità ai contenuti del presente Accordo Quadro presso l'opinione pubblica ed i mass media, sia attraverso le proprie strutture di comunicazione, sia con adeguate iniziative promozionali che saranno definite di comune accordo.

Art. 6

Riservatezza e obbligo di informazione

1. Le parti si impegnano a mantenere riservate tutte le informazioni commerciali e industriali di cui siano venute in possesso ai fini del presente Accordo Quadro.
2. Gli obblighi di riservatezza non riguardano informazioni che:
 - sono divenute di pubblico dominio;
 - devono essere comunicate in relazione a procedure iniziate di fronte a organi giudiziari, pubbliche autorità o collegio arbitrale;
 - devono essere diffuse sulla base di leggi in vigore o pronunce definitive dell'autorità giudiziaria o per ordine di pubbliche autorità.

Art. 7

Durata

1. Il presente Accordo Quadro avrà durata di cinque anni a decorrere dalla data di sottoscrizione, salva l'ipotesi di recesso, risoluzione o interruzione anticipata in conformità a quanto previsto dai seguenti articoli 8 – Recesso e 9 - Risoluzione.



2. Alla data di scadenza l'Accordo potrà essere espressamente rinnovato, previa autorizzazione dei competenti Organi, a condizione che sussistano i presupposti formali, sostanziali e normativi e lo specifico interesse alla prosecuzione della collaborazione tra le Parti.
3. È in ogni caso vietato il rinnovo tacito del presente Accordo.

Art. 8 Recesso

1. Le Parti hanno facoltà di recedere unilateralmente del presente Accordo Quadro ovvero di scioglierlo consensualmente.
2. Il recesso deve essere esercitato mediante comunicazione scritta da notificare con raccomandata A.R. ovvero mediante P.E.C. con un preavviso non inferiore a 90 giorni.
3. Il recesso unilaterale o lo scioglimento hanno effetto per l'avvenire e non incidono sulla parte di Accordo già eseguito.
4. In caso di recesso unilaterale o di scioglimento le Parti concordano fin d'ora, comunque, di portare a conclusione le attività in corso e i singoli accordi attuativi già stipulati alla data di estinzione dell'Accordo, salvo quanto diversamente disposto negli stessi.

Art. 9 Risoluzione

1. Le Parti potranno risolvere unilateralmente il presente Accordo Quadro con effetto immediato ai sensi dell'art. 1456 c.c., mediante comunicazione a mezzo PEC o raccomandata a.r. con cui dichiarino di volersi avvalere della presente clausola risolutiva espressa nei casi di inadempienza dei reciproci obblighi previsti dall'Accordo medesimo.

Art. 10 Trattamento dei dati personali

1. Le Parti dichiarano di essere informate che i dati personali forniti o raccolti ai fini dell'attuazione e nel corso dell'esecuzione del presente Accordo Quadro saranno trattati esclusivamente per le finalità dell'Accordo medesimo.
2. Ciascuna Parte provvede autonomamente al trattamento, alla diffusione e alla comunicazione dei dati personali relativi al presente Accordo Quadro secondo quanto previsto dal Regolamento UE n. 2016/679 e dal D. Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii.



Art. 11
Foro competente

1. Le Parti si impegnano a risolvere bonariamente eventuali contestazioni relative alla validità, interpretazione, esecuzione, inadempimento e risoluzione del presente Accordo.
2. Per qualsiasi controversia, che non possa essere risolta tra le Parti in via conciliativa, è competente il Foro di Roma.

Art. 12
Disposizioni finali

1. Il presente Accordo di intesa è soggetto a registrazione solo in caso d'uso e le spese graveranno esclusivamente sulla Parte inadempiente.
2. Per quanto non espressamente previsto nel presente Accordo si rinvia alla disciplina del codice civile.

Roma, li

IL PRESIDENTE dell'AUTOMOBILE
CLUB D'ITALIA
Angelo Sticchi Damiani

L'AMMINISTRATORE
DELEGATO di ANAS S.p.A.
Massimo Simonini

